

Tribunale di Pisa
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Proc. N. 89/2015

Il G.E., dott. Giovanni Zucconi

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11.07.2017;

lette le memorie difensive;

ritenuto che quanto dedotto da parte opponente in merito alla inidoneità del contratto di mutuo in Notaio Roberto Rosselli del 27.05.2005 a fungere da titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. appare suscettibile di positiva valutazione nella presente fase cautelare nella quale si deve vagliare unicamente l'istanza di sospensione dell'esecuzione;

ritenuto che *“Al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge.”* (Cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17194 del 27/08/2015);

rilevato in particolare come, secondo quanto oramai costantemente evidenziato dalla S.C. anche attraverso la sopra richiamata pronuncia, l'attuale dematerializzazione dei valori mobiliari impone di interpretare in modo evolutivo la nozione di consegna idonea a soddisfare il principio di realtà del mutuo, cosicché assume dirimente importanza la circostanza che, all'esito della sottoscrizione del contratto di mutuo, sia possibile affermare che la parte mutuataria abbia conseguito la disponibilità giuridica della somma oggetto del contratto;

ritenuto, dunque, che il contratto di mutuo stipulato per atto pubblico notarile può costituire valido titolo esecutivo solo ed esclusivamente se la parte mutuataria sia posta nelle condizioni di disporre autonomamente della somma mutuata;

rilevato che nel caso si specie tale autonoma disponibilità giuridica non si è realizzata, atteso che nel contratto di mutuo in questione, appena dopo la clausola con la quale la Banca si impegnava ad ordinare il versamento alla parte mutuataria della somma di euro 130.000, con contestuale rilascio di formale quietanza da parte di quest'ultima, seguiva altra clausola che testualmente prevedeva la immediata riconsegna all'istituto di credito dell'intera somma mutuata da porre in un deposito cauzionale infruttifero presso la Banca, sottoponendo a specifiche condizioni il successivo rtrasferimento del denaro alla parte mutuataria;



rilevato, quindi, che, a seguito della sottoscrizione del contratto di mutuo, l'odierna eseguita non è entrata nella disponibilità giuridica della somma di euro 130.000,00 che è stata posta in un deposito cauzionale infruttifero, la cui titolarità non è nota;

rilevato che l'assenza di disponibilità giuridica della somma in capo ai mutuatari è resa plasticamente evidente dal passaggio letterale del contratto di mutuo contenuto nella parte finale della clausola di cui al punto n.2 ove è dato leggere: “ *La parte mutuataria autorizza fin d' ora la banca mutuante ad utilizzare la somma costituita in deposito cauzionale o parte della stessa **all'atto della messa a disposizione della medesima a favore della parte mutuataria.....***”;

ritenuto che quanto sopra considerato integra giusto motivo per disporre la sospensione dell'esecuzione;

P.Q.M.

Visti gli artt. 624 e ss c.p.c.

Sospende l'esecuzione;

Fissa in gg.60 il termine per l'introduzione del giudizio di merito;

Condanna Cassa di Risparmio di San Miniato al pagamento in favore dell'opponente . delle spese della presente fase cautelare

che si liquidano min euro 2.500,00, oltre Iva e CPA;

Si comunichi

Pisa, 9.10.2017

Il G.E.
dott.Giovanni Zucconi

